



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 MAGGIO 2021, N. 83

**Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Linee guida centri estivi**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 MAGGIO 2021, N. 83

**Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Linee guida centri estivi**

## IL PRESIDENTE

Visti:

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;

- il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: "Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2";

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;

- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;

- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: "Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»" in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 recante: Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle pari Opportunità e della famiglia del 21 maggio 2021 con cui ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19 sono state approvate le "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19";

Ritenuto opportuno in ragione dell'attuale andamento epidemiologico, fornire indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento in relazione alla apertura delle attività dei centri estivi a decorrere dal 7 giugno 2021;

Visto l'allegato "Protocollo regionale per le attività ludico-ricreative nei centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni." predisposto dal Servizio politiche sociali e socio educative di concerto con il Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica e con il Servizio Assistenza territoriale;

Considerato che il "Tavolo di lavoro permanente a livello regionale", previsto dal Protocollo d'Intesa nazionale per la ripresa delle attività in presenza siglato presso il Ministero dell'Istruzione in data 14/08/2020, si è riunito in data 10/5/2021 e 24/5/2021, al fine di attuare il necessario confronto riguardo ai contenuti della presente Ordinanza;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Dato atto dei pareri allegati;

## ORDINA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, l'allegato "Protocollo regionale per le attività ludico-ricreative nei centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni";

2. a far data dal 7 giugno 2021 i centri estivi rivolti ai bambini e ragazzi in età compresa tra i 3 e i 17 anni, sul territorio della Regione Emilia-Romagna devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle pari Opportunità e della famiglia del 21 maggio 2021 con cui ai fini del contenimento della diffusione

del COVID-19 sono state approvate le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” e nel protocollo di cui al punto 1 del presente decreto;

3. la presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del

Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;

4. la presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente  
Stefano Bonaccini



## **PROTOCOLLO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NEI CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI**

### **Premessa**

L'obiettivo del presente Protocollo è fornire indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia di Covid 19, in relazione alla apertura delle attività dei centri estivi a decorrere dal 7 giugno 2021.

Il centro estivo è rivolto a bambini e ragazzi in età compresa tra i 3 e i 17 anni (fatta salva la facoltà di accogliere i bambini che si apprestano all'ingresso nella scuola d'infanzia).

Il presente Protocollo, redatto in coerenza con le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, previste dall'Allegato 8 all'Ordinanza del 21 maggio 2021 sottoscritta dal Ministro della Salute e dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, ne fornisce la contestualizzazione alla realtà regionale, caratterizzata da una consistente, diffusa, ampia e plurale rete di servizi estivi, sviluppatasi anche grazie alla preesistente normazione regionale e regolamentazione comunale, specificando le indicazioni concernenti l'apertura e l'organizzazione dei centri estivi per l'anno 2021 in Emilia-Romagna. Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo regionale, inclusa la sicurezza dei soggiorni con pernottamento, si rinvia alle disposizioni del sopracitato Allegato 8. In ogni caso, l'attivazione di soggiorni vacanza con pernottamento deve essere comunicata al Comune di competenza, con la modalità previste al punto 4 del presente protocollo regionale.

I servizi educativi per l'infanzia, ivi compresi quelli svolti in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, di cui all'art. 2 del DLgs 65/2017, in particolare citati alle lettere l) ed m) nell'introduzione dell'allegato 8 all'Ordinanza del 21 maggio 2021 sopracitata, possono essere svolti dai servizi di cui al citato Decreto legislativo 65/2017, nel rispetto dalle vigenti L.R. 19/2016 e D.G.R. 1564/2017 e del “Protocollo di intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19” sottoscritto presso il Ministero dell'Istruzione in data 14 agosto 2020. A questi servizi educativi non si applicano pertanto le indicazioni del presente protocollo regionale.

Sarà necessario un forte coordinamento a livello locale dell'offerta e l'organizzazione dei centri estivi con le attività previste dal “Piano scuola per l'estate 2021” finanziato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (art. 31, comma 6), dal Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020, e dal - D.M.2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997).



2021 - PROTOCOLLO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NEI CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI

## 1 ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI, REQUISITI STRUTTURALI E DOTAZIONI MINIME DEI CENTRI ESTIVI

Sono validi per i centri estivi i requisiti strutturali posseduti dalle scuole e da altre strutture extrascolastiche già soggette a particolari normative per la loro destinazione d'uso che le rendano idonee ad ospitare collettività di minori.

I Comuni possono individuare altre tipologie di spazi e di immobili che, per le loro caratteristiche strutturali e con un'attenta valutazione dell'adeguatezza dal punto di vista della sicurezza, sono considerate idonee allo svolgimento dei centri estivi, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari come ludoteche, centri per famiglie, oratori, fattorie didattiche, colonie estive, spazi di aggregazione, ecc.

In considerazione delle necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio e garantire il più possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro, è fondamentale l'organizzazione in gruppi stabili, omogenei per fasce d'età, e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate.

Al fine di contenere eventuali contagi è necessario che i gruppi siano stabili e facciano riferimento agli stessi operatori per l'intero turno settimanale, cercando di garantire la continuità tra una settimana e l'altra.

La dimensione di riferimento dei gruppi stabili (cosiddetta "bolla"), preferibilmente omogenei per fasce d'età, si indica per un numero massimo di 25 bambini/e o ragazzi/e.

È opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra. Vista l'organizzazione in gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività dei centri estivi nell'ambito del territorio di riferimento.

In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l'aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

In relazione ai servizi igienici, sono necessarie le seguenti dotazioni in relazione agli iscritti:

- WC            1/25
- Lavabo        1/15

Si precisa che almeno un servizio igienico deve essere accessibile alle persone con disabilità. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche potrà essere assicurata anche con opere provvisoriale. Occorre prevedere inoltre 1 servizio igienico riservato ad operatori e volontari.

Nel caso di domande superiori alla ricettività, dovranno essere tenuti in considerazione, anche in relazione al contesto socio-economico locale, alcuni criteri di priorità per l'accesso ai servizi:

- la condizione di disabilità del bambino o adolescente;



## 2021 - PROTOCOLLO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NEI CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI

- la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino o adolescente;
- i nuclei familiari con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini e adolescenti (ad es. entrambi i genitori lavoratori, madri singole o padri singoli, impossibilità di accedere al lavoro agile/smart-working).

## 2 REQUISITI FUNZIONALI DEL CENTRO ESTIVO

### 2.1 Personale: titoli richiesti, standard per il rapporto numerico fra personale e bambini ed adolescenti

Nei centri estivi è richiesta la presenza:

1. di un **responsabile**, con ruolo di coordinatore in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e possibilmente del titolo di educatore o insegnante, o di documentata esperienza in campo educativo. Per i Centri estivi, che accolgono un numero di iscritti al turno settimanale superiore a 20, il “responsabile” dovrà essere in possesso di un titolo di formazione professionale o scuola secondaria di secondo grado o universitario – anche triennale – inerente uno dei seguenti ambiti: educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo. Sono compresi fra i titoli ammissibili per svolgere il ruolo di responsabile del centro estivo il baccalaureato dei sacerdoti nonché i titoli di baccalaureato triennale e laurea magistrale quinquennale rilasciati dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose. In assenza di tale titolo in capo al “responsabile”, il soggetto gestore dovrà avvalersi per almeno 3 ore settimanali, di soggetto esterno e in possesso di titolo di studio come sopra specificato;

2. di **operatori** nella seguente misura media giornaliera:

- per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 15 bambini;
- per i bambini in età di scuola primaria e secondaria (dai 6 agli 17 anni), un rapporto di un adulto ogni 20 bambini o adolescenti;

Si ricorda che in ogni caso la dimensione di riferimento dei gruppi stabili (cosiddetta “bolla”), preferibilmente omogenei per fasce d’età, si indica per un numero massimo di 25 bambini/e o ragazzi/e.

Tale personale deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo anche di laurea, anche triennale, preferibilmente a specifico indirizzo socio-educativo con funzione di educatore.



**2021 - PROTOCOLLO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NEI CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI**

3. di **personale ausiliario**, nella misura funzionale allo svolgimento delle attività, tenuto conto della necessaria riorganizzazione per rispettare le misure di precauzione e sicurezza.

È consentita inoltre la presenza di **volontari** di età pari o superiore a 16 anni, purché ne venga garantita la supervisione attiva da parte del responsabile del centro estivo. Tali volontari non concorrono alla determinazione del rapporto numerico. In ogni caso dovranno essere in numero congruo allo svolgimento delle attività e dovranno inoltre essere assegnati a un singolo gruppo se svolgono attività non ausiliarie.

Al personale e ai volontari coinvolti nella gestione del centro estivo è richiesta una formazione in merito alle norme igienico sanitarie, sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fornita in collaborazione con il servizio regionale competente con modalità a distanza, collegandosi al seguente link: <http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi>

Per il personale che ha già svolto la formazione nel 2020 non è richiesta un'ulteriore formazione.

Ai centri estivi si applica la legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” che prevede l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori» per i condannati per i reati previsti dalla legge stessa, nonché per chi abbia “patteggiato” ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. Conseguentemente il personale e i volontari presenteranno al gestore una dichiarazione che attesti l'assenza di tali condanne, anche a seguito di patteggiamento.

Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto l'obbligo di richiedere il certificato penale “per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.”<sup>1</sup>

**2.2 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti**

– <sup>1</sup> si ricorda che per quanto riguarda il personale volontario le circolari interpretative utili sono rinvenibili nel sito [www. Giustizia.it](http://www.Giustizia.it) e nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che attualmente tali documenti (circolare 1104/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e scheda pratica 1 agosto 2018/Ministero di Giustizia) prevedono che per i volontari non vi sia obbligo del certificato penale. “L'obbligo di richiedere il certificato penale sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvale di semplici forme di collaborazione”;



## 2021 - PROTOCOLLO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NEI CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI

Sarà necessario lavorare per gruppi di bambini o adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità con gli stessi operatori attribuiti per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Si richiede il massimo sforzo organizzativo per costituire gruppi di bambini o adolescenti omogenei in riferimento alle fasce di età e anche in riferimento al numero di turni settimanali complessivamente frequentati.

Qualora il numero di turni settimanali frequentati da bambini o adolescenti del medesimo gruppo sia diverso, non si preclude, se necessario, l'integrazione del gruppo nel successivo turno settimanale, privilegiando il più possibile la continuità e stabilità dei gruppi. Si deve tendere a mantenere la relazione tra ogni bambino o adolescente e gli stessi operatori per l'intera durata di frequentazione, evitando che nei turni settimanali gli stessi operatori lavorino con più gruppi.

Le condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venisse a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.

La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:

- continuità di relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini o adolescenti, anche al fine di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
- non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini.
- le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti devono essere giornalmente annotate in un apposito registro, che deve essere conservato per almeno 14 gg.

### 2.3 Attività preliminare di coinvolgimento formativo degli ospiti dei centri estivi per la tutela della salute per il corretto svolgimento dell'attività motoria e sportiva

La salute dei bambini e dei ragazzi e la difesa preventiva contro eventuali forme di diffusione di focolai di Covid-19 nei centri estivi è determinata in misura significativa dall'opera di informazione e formazione che gli operatori, i tutor e qualsiasi altra figura professionale deputata all'accoglienza di bambini e adolescenti sapranno comunicare all'inizio del periodo di permanenza. Si possono prevedere forme di gioco di gruppo per:

- Educare al distanziamento visualizzando (con strisce e/o aste) la lunghezza dei due metri (per l'attività sportiva) e del metro (per ogni altra attività);
- Rendere usuale la pratica della sanificazione delle mani ogni volta che si accede ad una struttura sportiva per praticare attività motoria o sportiva e al termine dell'attività stessa;
- Educare a non portare mai le mani sulla faccia, in particolare se l'attività sportiva prevede utilizzo di ausili e strumenti quali ad esempio: tappetini, cuscini, palle, bastoni, pesi, corde, ecc.



**2021 - PROTOCOLLO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NEI CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI**

### **2.3.1 Modalità di pulizia e disinfezione di ausili e strumenti**

Tutti gli ausili utilizzati per l'attività motoria e sportiva vanno puliti e disinfettati con tipologie di prodotti autorizzati dalle vigenti disposizioni almeno due volte al giorno: la mattina, prima del loro utilizzo e la sera, a conclusione di tutte le attività.

### **2.3.2 Limitazione dell'uso comune degli ausili e strumenti**

È necessario limitare il più possibile l'uso comune degli ausili e degli strumenti. In particolare, non vanno mai scambiati e ne deve essere garantito l'uso personale: tappetini per esercizi a corpo libero, racchette, mazze e guantoni da baseball, caschi per ciclismo, guantini, teli.

Considerata l'impossibilità di determinare un uso soggettivo in particolare per palle e palloni, per essi vanno previste forme di sanificazione a termine di ogni attività in cui se ne faccia utilizzo. Utile accorgimento sarà quello di far lavare a fondo o sanificare le mani prima e dopo l'uso.

### **2.3.4 Giochi e attività motoria**

Si possono prevedere attività sportive, anche in piscina, per le quali si rimanda alle vigenti Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere redatte ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, oltre a quelle specifiche prodotte dalla Regione Emilia-Romagna.

L'esercizio fisico, inteso come gioco di movimento, ha un ruolo prioritario per la salute, in età evolutiva e, oltre ad essere divertente, contribuisce a migliorare le condizioni di salute fisica e a promuovere il benessere psicologico, soprattutto tenuto conto delle ricadute sulla popolazione infantile delle misure restrittive.

Inoltre, nella situazione attuale di emergenza, fare ogni giorno movimento è anche un modo semplice ed efficace per evitare stress e senso di frustrazione in queste fasce di età. Con l'esercizio fisico vengono infatti scaricate le tensioni accumulate, con riduzione di agitazione e conflittualità, aumentano le energie e lo stato di benessere generale, migliorano la qualità del sonno, l'autostima, la fiducia in sé stessi.

All'interno dei centri estivi vanno pertanto privilegiate le attività soprattutto all'aria aperta, così come previsto dall'art.6 del D.L. 52 del 22/4/21 che prevede lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.

## **2.4 Principi generali di igiene e pulizia**

Considerato che l'infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutando o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di



**2021 - PROTOCOLLO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NEI CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI**

prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

- 1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
- 2) non tossire o starnutire senza protezione (mascherina, fazzoletto, la piega del gomito,...);
- 3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
- 4) non toccarsi il viso con le mani;
- 5) pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a contatto;
- 6) arieggiare frequentemente i locali.

Particolare considerazione deve essere rivolta all'utilizzo corretto delle mascherine, che devono essere indossate da tutte le persone che accedono al centro, fatte salve le dovute eccezioni (ad esempio attività fisica, attività all'aperto con opportuno distanziamento, pausa pasto, ...). Al riguardo va precisato che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, e con il parere del Comitato Tecnico Scientifico (Verbale n. 82 del 28 maggio 2020) "non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina (...)".

L'operatore utilizza la mascherina chirurgica nel corso dell'attività lavorativa. A seconda del tipo di attività svolta, qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento interpersonale con bambini o ragazzi che non utilizzino la mascherina in quanto minori di 6 anni oppure minori con disabilità, l'operatore deve associare alla mascherina chirurgica dispositivi per la protezione delle mucose (come occhiali e visiere) oppure può ricorrere a dispositivi di protezione di livello superiore (FFP2) purché privi di valvola.

Le operazioni di pulizia approfondita delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività e dei materiali devono essere svolte, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro. Si suggerisce di utilizzare giochi e materiali che possono essere igienizzati più facilmente (quindi costruzioni in legno o plastica o materiale riciclato facilmente lavabile, piuttosto che oggetti di stoffa o di peluche) e di non mescolare i giochi fra diversi gruppi di bambini (ogni gruppo deve avere la sua scorta di giochi). Oltre al normale lavaggio e disinfezione di fine giornata i giochi andranno lavati e disinfettati anche tramite l'uso di salviettine igienizzanti (imbevute di alcool), se portati alla bocca da un bambino. L'operatore addetto al lavaggio dei giocattoli, così come chiunque provveda alla pulizia delle superfici o allo smaltimento dei vestiti eventualmente sporchi, deve igienizzare le mani dopo le operazioni di pulizia e può utilizzare guanti (che vanno poi correttamente smaltiti o sanificati).

I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia frequente e di "disinfezione" almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

In generale per le misure igieniche si rimanda al Protocollo "Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio Sars Cov-2, di cui al decreto del



## **2021 - PROTOCOLLO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NEI CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI**

Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/20 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.

### **2.5 Produzione e Somministrazione pasti**

A garanzia della salubrità dei pasti eventualmente prodotti e/o somministrati presso i centri estivi, deve essere fatto riferimento alle Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio Sars Cov-2, di cui al decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/20 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e relativo aggiornamento del 1 maggio 2021 per consumo di alimenti all'aperto, nonché le Indicazioni tecniche per la ristorazione scolastica in relazione al rischio covid-19 del 28/08/2020.

Prima dell'eventuale consumo di pasti occorre provvedere al lavaggio delle mani e nel momento del consumo del pasto è necessario porre attenzione alla non condivisione dell'utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini.

### **3 REQUISITI SANITARI PER L'AMMISSIONE DEI MINORI E DEL PERSONALE**

Al fine di rilevare la presenza di eventuali problemi di salute del minore è opportuno che gli adulti titolari della responsabilità genitoriale segnalino al gestore le eventuali condizioni in merito a:

- allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata);
- patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per patologie ad accessi parossistici come ad esempio l'asma bronchiale).

Tali condizioni possono essere riportate nella "Scheda sanitaria per minori" (allegato 1 al presente Protocollo) autocertificate da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Non è richiesto certificato medico per la frequenza del centro estivo.

Il personale addetto alla struttura non deve presentare alcun certificato di idoneità sanitaria. Il personale addetto alla preparazione dei pasti (ove presente) è tenuto a possedere l'attestato di formazione ai sensi della LR 11/2003. Occorre prevedere un certo numero di operatori sostituiti disponibili nel caso in cui qualche operatore dovesse contagiarsi o rimanere in isolamento come previsto da normative e protocolli di controllo dell'epidemia.

Qualora si rilevi nei bambini, nei ragazzi e negli operatori la comparsa di sintomi che possano far rientrare il caso nei criteri di *caso sospetto COVID-19* durante la frequenza al centro, l'Ente Gestore provvede all'isolamento immediato del caso sospetto, informando tempestivamente i familiari qualora si tratti di un minore e provvedendo all'allontanamento della persona sintomatica dalla struttura – con la presenza del genitore o di altro adulto responsabile nel caso di un minore. I genitori o l'operatore informeranno immediatamente il pediatra di libera scelta/medico curante. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà,



## **2021 - PROTOCOLLO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NEI CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI**

eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell'effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici. Nel caso venga confermata la positività nell'adulto o nel minore, la riammissione al centro estivo potrà avvenire solo ad avvenuta guarigione certificata dal Dipartimento di Sanità Pubblica secondo i protocolli previsti. Il gestore deve individuare un referente per COVID-19 all'interno della propria struttura che sovrintenda il rispetto delle disposizioni previste nel presente protocollo, a supporto del gestore stesso durante le attività e che potrà fungere da valido coordinamento con il Dipartimento di Sanità Pubblica per l'applicazione delle misure di prevenzione e per l'eventuale gestione di casi Covid insorti all'interno del centro estivo.

### **3.1 Accompagnamento e ritiro dei bambini e adolescenti.**

I punti di accoglienza del centro estivo devono essere all'esterno o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati, onde evitare assembramento nelle aree interessate.

Nel punto di accoglienza deve essere messa a disposizione una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, un gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.

L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno.

All'ingresso l'accompagnatore è tenuto a informare l'operatore sullo stato di salute corrente del bambino o dell'adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria o altro; se ha avuto sintomi compatibili al Covid19 non è possibile accedere alle attività.

È utile prevedere la verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione). In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi non è possibile l'accesso alle attività.

Le stesse procedure previste all'accesso per bambini e adolescenti vanno attuate all'entrata anche per gli operatori, che, in presenza di sintomi compatibili al Covid19, devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore. In ogni caso in presenza di sintomi o temperatura superiore a 37,5 gradi non possono svolgere attività.



2021 - PROTOCOLLO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NEI CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI

### **3.2 Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità, fragilità o appartenenti a minoranze**

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo in cui viene accolto il bambino ed adolescente, adottando il rapporto numerico a 1 educatore per 1 bambino o adolescente con disabilità, salvo casi specifici previa attenta valutazione.

In situazioni specifiche può essere opportuno prevedere la presenza di un educatore professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, minori stranieri, con famiglie in difficoltà economica, non accompagnati, che vivono in carcere o che vivono in comunità.

Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

## **4 PROCEDURE PER L'APERTURA DEI CENTRI ESTIVI**

I soggetti gestori, contestualmente all'apertura del servizio, anche qualora esso si svolga presso strutture o spazi, normalmente destinati ad altra attività, inoltrano, come nel 2020, Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") e non più la Scia.

Tale Dichiarazione va inviata al Comune sede della struttura, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica attesta il possesso dei requisiti previsti dal presente Protocollo e l'impegno a provvedere alla copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti al campo estivo.

In caso di affidamento a soggetti terzi della gestione di un servizio in appalto o concessione da parte del Comune, l'atto di assegnazione tiene luogo della Dichiarazione di cui sopra.

La Dichiarazione deve essere redatta secondo il fac-simile, allegato 2 al presente Protocollo.

Ai fini dei controlli di pertinenza, il comune trasmette all'Ausl competente l'elenco dei centri estivi attivati.



## **2021 - PROTOCOLLO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NEI CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI**

Nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento tra la massima tutela della sicurezza e della salute e il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e degli adolescenti, occorre prendere atto che in questa fase di emergenza sanitaria da Covid 19, non è possibile azzerare completamente il rischio di contagio, ma è necessario ridurlo al minimo attraverso il rigoroso rispetto delle misure di precauzione e sicurezza indicate nelle "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19", previste dall'Allegato 8 all'Ordinanza del 21 maggio 2021 sottoscritta dal Ministro della Salute e dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, nel presente Protocollo e in quelli richiamati.

È possibile prevedere che enti gestori e famiglie condividano un patto di responsabilità reciproca in cui dichiarino di essere informati e consapevoli dei possibili rischi di contagio da virus COVID-19 derivanti dalla frequenza dei luoghi di attività, e delle misure di precauzione e sicurezza indicate.

Dal punto di vista giuridico tale patto non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell'epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19", previste dall'Allegato 8 all'Ordinanza del 21 maggio 2021 sottoscritta dal Ministro della Salute e dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, e del presente Protocollo regionale.

A tal fine si allega un fac-simile (Allegato 3), che può essere adattato e integrato dai soggetti gestori.

## **5 VIGILANZA E SANZIONI**

Le funzioni di controllo e vigilanza sui centri estivi a favore di minori sono attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b e dell'art 14 comma 12 della L.R. 14/08 e ss.mm. e comprendono la vigilanza sul funzionamento delle strutture, dei servizi e delle attività, fatti salvi i controlli di competenza dell'autorità sanitaria.

Nel caso in cui venisse attivato un centro estivo in assenza di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto gestore, il Comune competente può ordinare la sospensione delle attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.


Fatto salvo quanto sopra previsto in materia di appalti e concessioni, chiunque gestisca un centro estivo senza avere presentato la predetta dichiarazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 1.300,00 (art. 39 comma 5 L.R. 2/2003), il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi sono di competenza del Comune.



**2021 - PROTOCOLLO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NEI CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI**

**Elenco Allegati:**

- 1 Scheda sanitaria per minori
- 2 Fac-simile Dichiarazione su possesso dei requisiti e progetto organizzativo
- 3 Fac-simile “Patto di responsabilità reciproca”



**SCHEDA SANITARIA PER MINORI  
SANITARY CARD FOR MINORS**

cognome = surname		nome = first name	
luogo e data di nascita = place and date of birth		nazionalità = nationality	
residenza-indirizzo-telefono = domicile-complete address-phone ☎			
medico curante = doctor in charge		libretto sanitario n.	AUSL

**MALATTIE PREGRESSE - PREVIOUS DISEASES**

morbillo measles	si = yes	no	non so = unknown	vaccinato = vaccinated	si = yes	no
parotite mumps	si = yes	no	non so = unknown	vaccinato = vaccinated	si = yes	no
pertosse whooping-cough	si = yes	no	non so = unknown	vaccinato = vaccinated	si = yes	no
rosolia rubella	si = yes	no	non so = unknown	vaccinato = vaccinated	si = yes	no
varicella varicella	si = yes	no	non so = unknown	vaccinato = vaccinated	si = yes	no

**ALLERGIE - ALLERGIES**

		specificare = specify
farmaci drugs		
pollini pollens		
polveri dusts		
muffe moulds		
punture di insetti insect stings		

altro other diseases: \_\_\_\_\_

documentazione allegata inerente patologie e terapie in atto = included papers concerning diseases and therapies in progress: \_\_\_\_\_

intolleranze alimentari = food intolerances: \_\_\_\_\_

data = date

firma di chi esercita la potestà parentale  
signature of the person exercising parental authority

AL COMUNE DI \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Cap città \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE E PROGETTO ORGANIZZATIVO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

in qualità di (presidente, rappresentante legale....) \_\_\_\_\_

dell'ente gestore: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

**DICHIARA**

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

che l'attività di centro estivo si svolgerà presso la struttura denominata: \_\_\_\_\_

Via/piazza e n. \_\_\_\_\_

Cap città \_\_\_\_\_

di proprietà di: \_\_\_\_\_

funzionante con la seguente destinazione:

- scolastica
- struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d'uso che la rendono idonea ad ospitare collettività di minori
- altra struttura specificare: \_\_\_\_\_

per un numero massimo di minori tale da garantire il prescritto distanziamento fisico \_\_\_\_\_ di  
età compresa tra anni: \_\_\_\_\_ e anni: \_\_\_\_\_

**Dichiara:**

- che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e sicurezza e di osservare le prescrizioni igienico sanitarie previsti dal protocollo regionale;
- che il responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali è:  
Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

in possesso dei requisiti previsti dal Protocollo regionale per i centri estivi, ovvero:  
 maggiore età,  
 diploma di scuola secondaria di secondo grado,  
 del titolo di studio e/o esperienza in campo  
 educativo \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_;

- che il personale impiegato in qualità di operatore per il centro estivo è maggiorenne, ed è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea preferibilmente ad indirizzo socio educativo;
- che vengono applicati i seguenti rapporti tra operatori e iscritti:  
 per i bambini in età di scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 15 bambini;  
 per i bambini/adolescenti in età di scuola primaria e secondaria (dai 6 ai 17 anni), un rapporto di un adulto ogni 20 bambini/adolescenti;
- di essere consapevole che il rapporto numerico previsto, nel caso di bambini e ragazzi con disabilità, dovrebbe essere di un educatore a bambino/ragazzo, salvo casi specifici previa attenta valutazione.

**Dichiara** inoltre, che:

- è impiegato il personale ausiliario nel numero di: \_\_\_\_\_
- è impiegato personale volontario nel numero di: \_\_\_\_\_
- il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non si trova nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet";
- tutto il personale impiegato è stato formato in merito alle norme igienico sanitarie sui temi della prevenzione di covid 19 nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- relativamente alle presenze verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le presenze dei minori e degli adulti;
- viene garantita la copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti al centro estivo;
- nella struttura adibita a centro estivo
  - non sono consumati pasti
  - sono consumati pasti forniti dall'esterno
  - sono preparati e consumati pasti secondo quanto espressamente previsto dal protocollo "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2";

**Dichiara** che:

- l'attività prevista ha la durata di n. \_\_\_ settimane  
 dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

con orario di apertura dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_ dei giorni settimanali da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

- per le attività verranno utilizzati spazi interni ed esterni e che la struttura è dotata di una piantina, dove gli ambienti, gli spazi e la loro organizzazione funzionale (es: accessi, aree gioco, aree servizio ecc. ) siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire una base di riferimento per gli spostamenti;

- il prospetto della programmazione settimanale delle attività è la seguente:

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

- in caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità verranno utilizzate le seguenti modalità di accoglienza (identificando anche le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e utilizzare) \_\_\_\_\_

---



---

- autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), che i dati personali forniti saranno trattati dall'Ufficio ricevente esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo riguardano. Dichiara altresì di essere informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti agli articoli 15 e ss. del summenzionato Regolamento

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Facsimile PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA  
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO  
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI**

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali  
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, responsabile del Centro Estivo  
\_\_\_\_\_, realizzato presso la sede  
\_\_\_\_\_

e il/la signor/a \_\_\_\_\_, in qualità di genitore o titolare della  
responsabilità genitoriale) di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, e domiciliato in  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni  
mendaci,

**SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA  
INERENTE LA FREQUENZA DI \_\_\_\_\_ AL CENTRO ESTIVO  
SOPRA MENZIONATO.**

**in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:**

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell'accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o superiore a 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l'Ente Gestore provvede all'isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell'effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l'immediato allontanamento della

persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro adulto responsabile.

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all'interno del centro;
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:
  - delle disposizioni per gli accessi e l'uscita dal campo;
  - di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all'area del centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi.

**in particolare, il gestore dichiara:**

- di aver fornito, contestualmente all'iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all'ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato il centro estivo;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell'autorità

sanitaria locale;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell'epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, e del relativo Protocollo regionale per attività ludico-ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti.

**Il genitore  
(o titolare della responsabilità genitoriale)**

\_\_\_\_\_

**Il responsabile del Centro  
Estivo**

\_\_\_\_\_

---

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella

---

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

---